



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 6F/2020

T.F. 3/2020

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Bruno Boario

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi adottato nei confronti della Sig.ra Girolama Rolla ai sensi dell'art. 66 del Regolamento di Giustizia

FATTO

La Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf ha trasmesso alla Procura Federale il rapporto informativo datato 26 Febbraio 2020 redatto dal direttore del Circolo Golf degli Ulivi, nei confronti della tesserata Sig.ra Rolla per avere consegnato uno score che riportava alla buca 11 un risultato diverso da quello effettivamente conseguito, fatto avvenuto in data 8 febbraio 2020 durante la gara CUS GOLF ACADEMY.

Secondo la ricostruzione dell'Arbitro, riportata nel rapporto informativo, la Sig.ra Rolla, dopo aver effettuato due colpi per raggiungere il green, senza attendere gli altri due giocatori, avrebbe chiuso la buca effettuando tre putts per un totale di 5 colpi.

Al controllo degli score, a fine gara, si constatava, però, che il risultato marcato dalla Sig.ra Rolla per tale buca era di 4 e non di 5.

La Sig.ra Rolla, che aveva totalizzato con il 4 alla buca undici, un totale di 35, risultato suscettibile di premio, fu quindi squalificata, ma non poté essere sentita a chiarimenti.

Tuttavia, avendo la medesima, successivamente, richiesto i motivi della squalifica, ha ricostruito la buca, senza fornire alcuna spiegazione circa la contestata discrepanza, limitandosi a sostenere che, se vi è stato un errore nel segnare i punti sullo score, questo è stato comunque commesso per distrazione e non certamente con dolo.

Il Procuratore Federale, Avvocato Paolo Berruti, apriva, quindi, il procedimento disciplinare n. 6F/2020 con apposita iscrizione nel registro delle notizie di fatti e atti rilevanti e delegava, all'uopo, il Sostituto Procuratore Federale Avvocato Francesco Siccardi. Il Sostituto Procuratore sentiva l'Arbitro, nonché, previa rituale comunicazione, la sig.ra Rolla.

La Sig.ra Rolla, invitata dal Sostituto Procuratore Federale a fornire spiegazioni sull'episodio, si è limitata ad affermare che se ha segnato 4 colpi ("fra l'altro confermati dal marcatore") è perché ne ha contati quattro e, se ha sbagliato, lo ha fatto in buona fede. Dichiarava poi, di voler abbandonare il golf.

Il Direttore Bersotti sentito a chiarimenti confermava integralmente il rapporto. Veniva, quindi, emesso atto di intendimento di deferimento e, pertanto la Sig.ra Rolla, invitata a discolarsi mediante audizione o memoria, presentava memoria a firma del suo difensore avvocato Massimo Molinari.

Nella stessa, il difensore sottolineava gli aspetti generali della questione affermando la correttezza della giocatrice neofita e l'assoluta involontarietà dell'errore, nonché sugli effetti già subiti dalla giocatrice a cagione dell'episodio. Inoltre, il difensore osservava che l'errore

era stato ininfluenza ai fini della classifica, posto che il risultato seguente a quello della stessa era inferiore di oltre un colpo.

Il Sostituto Procuratore concludeva la propria istruttoria chiedendo il deferimento, ma con applicazione di una sanzione lieve e in quanto la ricostruzione del fatto e l'insieme delle circostanze portavano ad affermare che non vi fosse prova certa della volontarietà dell'alterazione dello score; pertanto, visto l'art. 66 R.G., deferiva la Sig.ra Gerolama Rolla per illecito sportivo (art. 4.1.1. R.G.) alla competente Giustizia Federale chiedendo che, alla stessa fosse comminata la sanzione della squalifica dalle competizioni agonistiche di rilevanza federale per 2 (due) mesi a partire dalla data dell'emissione del provvedimento.

All'udienza del 26.06.2020 alle ore 15.00, tenutasi attraverso la piattaforma Microsoft Teams, comparivano dinanzi al Tribunale Federale composto dal Presidente Avv. Antonella Terranova e dai componenti Avvocati Bruno Boario e Francesco Paoletti, l'Avv. Massimo Molinari per la Sig.ra Rolla.

L'Avv. Molinari si riportava al contenuto della memoria presentata dinanzi al Sostituto Procuratore, non contestava il rapporto informativo, ma precisava che l'errore commesso dalla Sig.ra Rolla era stato determinato dalla mancanza di attenzione e concentrazione dovute a fattori contingenti. Non vi era stata, quindi, alcuna volontà di alterare lo score, anche perché l'arbitro era presente durante l'esecuzione della buca. Precisava, inoltre, la difesa dell'indagata che la Sig.ra Rolla aveva un hcp di gioco molto alto e che si è trattato di una ingenuità di una neofita commessa, oltretutto, nel corso di una gara di livello amatoriale.

Il Tribunale tratteneva, quindi, la causa a decisione.

DIRITTO

Nel merito, il Collegio ritiene che l'istruttoria svolta dal Sostituto Procuratore Federale abbia consentito di appurare i fatti nella loro interezza e che il deferimento sia fondato e vada accolto. Come si evince infatti dal rapporto informativo a firma del Direttore e Arbitro Bersotti, allegato

all'atto di deferimento, la Sig.ra Rolla, che l'Arbitro controllava dal tee buca 11, dopo aver effettuato due colpi per il green, senza attendere gli altri due giocatori, chiuse la buca effettuando tre putts per un totale di 5 colpi.

Lo score presentato dalla Sig.ra Rolla relativo alla buca 11 riportava però il punteggio di 4 colpi e non 5 quali effettivamente dall'indagata giocati e accertati dall'Arbitro presente in campo.

La stessa difesa della sig.ra Rolla sul punto testualmente riferisce: *"la sig.ra Rolla, però ha involontariamente conteggiato i suoi colpi in modo errato, assicuro la buona fede della stessa in quanto giocatrice occasionale e assolutamente disinteressata sia a voler vincere dei premi sia a voler scendere di hcp"* e ancora *"ha semplicemente contato in modo distratto i colpi"*.

La concorde ricostruzione dei fatti rende quindi superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, restando al Collegio l'onere di esaminare l'elemento soggettivo della condotta tenuta dalla sig.ra Rolla.

La ricostruzione del fatto e l'insieme delle circostanze consente di affermare che non vi sia prova certa della volontarietà dell'alterazione dello score e ciò comporta che, nel dubbio, debba giudicarsi in favore dell'incolpata e, quindi, per la mera negligenza.

Nel comportamento della Sig.ra Rolla non si ritiene si possa neppure ravvisare l'elemento del dolo vista anche l'assenza di qualsivoglia vantaggio per la deferita in considerazione del punteggio dei giocatori successivi, ciò porta quindi il Collegio a concludere per la mancanza di un movente in capo alla sig.ra Rolla.

Per queste ragioni il Collegio qualifica come colposa la condotta della tesserata, dovuta a negligenza, e ciò deve condurre ad un trattamento sanzionatorio più lieve.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento adottato dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi in data 25 maggio 2020, commina alla Sig.ra Gerolama ROLLA la sanzione della squalifica temporanea di 2 (due) mesi, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per il periodo indicato a partire dalla data dell'emissione di pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, 22 Luglio 2020

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Bruno Boario
Componente, est

